

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Antonio **GALEOTA** Presidente

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Pia **MANNI** Consigliere – relatore

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **61721** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 22.1.2020 nei confronti del sig.:

**LANDI Andrea**, nato a Firenze il 5.8.1968, residente in Sesto Fiorentino (FI), via Ponchielli 101, c.f. LNDNDR68M05D612J, elettivamente domiciliato in Firenze, via F.D. Guerrazzi 21, presso l'avv. Stefano Ceni (pec: [stefano.ceni@pecavvocati.it](mailto:stefano.ceni@pecavvocati.it)) che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Giammarioli (pec: [massimo.giammarioli@firenze.pecavvocati.it](mailto:massimo.giammarioli@firenze.pecavvocati.it)) per delega allegata alla memoria di costituzione;

**VISTO** l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI** nella pubblica udienza del 24.2.2021, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell'art. 85 d.l. 18/2020, conv. in l. 24

aprile 2020 n. 27, come modificato dalla l. 13.10.2020 n. 126 di conversione del d.l. 14.8.2020 n. 104, previo consenso dell'avv. Massimo Giammarioli, come disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Corte dei conti 1.4.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 89 del 3.4.2020, con l'assistenza del Segretario Paola Altini, il consigliere relatore Pia Manni, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Acheropita Rosaria Mondera, l'avv. Stefano Ceni e l'avv. Massimo Giammarioli per il convenuto Landi Andrea.

Ritenuto in

### **FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 22.1.2020, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 CGC, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio Landi Andrea in quanto ritenuto responsabile di un danno arrecato all'Azienda USL Toscana Centro di € 6.205,65 per una fattispecie di c.d. assenteismo di cui all'art. 55 *quinquies* del D.Lgs 30.3.2001 n. 165.

Dalle indagini è emerso che Landi Andrea svolge l'incarico di "Informatizzate presenze – Supporto e Formazione" incardinato sotto la posizione organizzativa denominata Procedura verifica e controllo dati variabili con sede a Firenze. Secondo la Procura, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Firenze ha accertato che il Landi nel periodo 2013-2017 ha effettuato

timbrature presso altre sedi e ciò avrebbe comportato una mancata prestazione lavorativa di circa 213 ore. Dalla disamina dei tabulati orari sono state rilevate frequenti anomalie di timbrature in entrata e in uscita presso la sede del Poliambulatorio di via Gramsci n. 561 a Sesto Fiorentino, presso l'Ospedale Santa Maria Annunziata, presso il Presidio di San Felice a Ema, frazione di Bagno a Rispoli, presso il Centro di Salute Mentale di via Monteverdi a Sesto Fiorentino, presso il Distretto di Grassina in via Dante Alighieri n. 36. Nel periodo considerato le marcature fuori sede sono in totale 471 di cui circa la metà nelle suindicate sedi, considerate anomale. Ha illustrato la Procura che i dipendenti dell'Asl di Firenze devono certificare l'orario di servizio utilizzando il *badge* personale presso gli orologi marcatempo dell'Azienda sanitaria e, in casi particolari, tramite l'accesso, con proprie credenziali, nel *software* aziendale. In quest'ultimo caso il dato orario inserito/modificato tramite *web* deve essere poi autorizzato dal dirigente responsabile della relativa U.O. Qualora il dipendente debba svolgere attività in sede diversa da quella di assegnazione, l'evento deve essere riportato nell'apposito registro "uscite".

Dalla condotta illecita del Landi sarebbero derivati, secondo parte attrice, un danno patrimoniale diretto per il trattamento stipendiale corrisposto e oneri riflessi sostenuto dall'Azienda in assenza della controprestazione lavorativa per complessivi € 3.205,65, tenendo conto della retribuzione oraria lorda di € 15,05

e un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza da quantificarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. che la Procura ha indicato in € 3.000,00.

La Procura, dato atto che il presunto responsabile non ha presentato controdeduzioni e non ha chiesto di essere sentito personalmente, ha depositato l'atto di citazione chiedendo la condanna al risarcimento della somma complessiva di € 6.205,65 a favore dell'Azienda USL Toscana Centro.

In data 23.1.2020, oltre il termine concesso nell'invito a dedurre e successivamente al deposito dell'atto di citazione, sono state depositate le controdeduzioni con richiesta di audizione personale.

Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.2.2021 con il patrocinio degli avvocati Stefano Ceni e Massimo Giammarioli.

Il convenuto ha contestato di avere tenuto una condotta illecita. Ha sostenuto, infatti, che la sua sede di lavoro dal gennaio 2013 è presso Villa Fabbri, via San Salvi 12 a Firenze e che, in funzione dell'incarico speciale ricevuto, gli è sempre stata accordata una flessibilità di orario sia in entrata che in uscita in modo da potersi recare nei vari presidi dell'Azienda diversi dalla sua sede lavorativa ed è stato autorizzato a timbrare, sia in entrata che in uscita, al di fuori della sede di lavoro per esigenze di servizio. Non vi è alcuna prova agli atti che le timbrature definite anomale non fossero avvenute per esigenze di servizio. L'unico elemento è

costituito dalle dichiarazioni della dott. Arianna Tognini la quale ha ritenuto anomale alcune timbrature in entrata e in uscita, senza però spiegare per quale motivo tali timbrature sarebbero anomale. Oltre alle normali attività amministrative svolte all'interno della struttura il convenuto aveva, infatti, il compito di verificare il corretto funzionamento dei lettori di *badge* aziendali e il relativo scarico delle timbrature nell'applicativo delle presenze con la possibilità di entrare anticipatamente rispetto all'orario di lavoro per verificare il malfunzionamento dei lettori ed effettuare segnalazioni all'Ufficio Tecnico o al gestore del programma. In seguito il convenuto è stato autorizzato a recarsi nei vari Distretti, Ospedali e Presidi per operazioni di piccola manutenzione in collaborazione con il tecnico esterno. Dalla fine del 2012, con l'implementazione del programma "*Present web*" per la gestione *on line* del cartellino delle presenze, il Landi si è recato nelle varie sedi aziendali per l'illustrazione dell'applicativo e presso gli uffici infermieristici per il ritiro di documenti e aggiornamenti sulla procedura informatica "*Present 2*". Nel 2016 si è recato presso le varie sedi aziendali per ritirare i registri delle uscite del personale per un'indagine dei NAS di Firenze, ha consegnato personalmente provvedimenti disciplinari ai dipendenti dell'Azienda e, fino al 31.12.2017 si è occupato anche della rimagnetizzazione ed emissione dei nuovi *badge* con consegna, in alcuni casi, nella sede del dipendente. Per ottimizzare la propria attività il convenuto in molte occasioni ha

svolto gli interventi nelle varie sedi all'inizio e/o alla fine dell'orario di lavoro con timbratura in entrata e/o in uscita presso il luogo di intervento. Non sussiste, quindi, secondo il convenuto, alcun danno patrimoniale in quanto non vi è prova che egli abbia timbrato in entrata senza poi effettuare il servizio o che le timbrature in uscita siano avvenute senza che egli abbia svolto la sua attività lavorativa.

Sul danno all'immagine il convenuto ha eccepito l'improponibilità della domanda avendo la Corte Costituzionale dichiarato l'illegittimità del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 *quater* dell'art. 55 *quater* del D.lgs 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs 116/2016.

Infine, ha sostenuto che il diritto al risarcimento del danno per le presunte timbrature anomale antecedenti 5 anni dalla notifica dell'invito a dedurre sarebbe prescritto.

Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di giudizio.

All'udienza di discussione le parti hanno illustrato le proprie difese, con richiamo alle conclusioni tolte negli atti depositati. La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. Il presente giudizio ha per oggetto il danno patrimoniale diretto e di immagine che il convenuto avrebbe causato all'Azienda USL Toscana Centro per effetto della condotta integrante, secondo

parte attrice, una fattispecie di assenteismo dal luogo di lavoro disciplinata dall'art. 55 *quinquies* del D.Lgs 30.3.2001 n. 165. In particolare, secondo la Procura, nel periodo 2013-2017 il Landi avrebbe eseguito n. 471 timbrature fuori sede, delle quali circa la metà ritenute anomale con una mancata prestazione lavorativa di n. 213 ore.

La ricorrenza del rapporto di servizio è pacifica, avendo il convenuto agito all'epoca dei fatti quale dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro.

La sussistenza della condotta illecita non è, invece, corroborata da prove sufficienti.

L'azione di responsabilità origina da una denuncia anonima nella quale si segnala che: *“Alla ASL di Firenze, a Villa Fabbri a San Salvi e precisamente all'ufficio del personale...c'è la responsabile dell'ufficio che dovrebbe controllare gli orari dei dipendenti...che insieme ad un collega (Landi Andrea) fanno e disfanno i loro orari a proprio piacimento”*. La Procura ha delegato i Carabinieri NAS di Firenze di svolgere indagini che hanno consentito di accertare che Landi Andrea, per esigenze di servizio, in quanto doveva fornire supporto e formazione a tutti coloro che svolgevano la funzione di rilevazione delle presenze nel territorio della ex ASL 10 di Firenze, era stato autorizzato a timbrare al di fuori della sede di lavoro sita in Firenze, via di San Salvi 12-Villa Fabbri. I NAS hanno acquisito informazioni dalla dott. Arianna Tognini, Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane e di Direzione di

Struttura Complessa Politiche del Personale, la quale, confermando che il convenuto era autorizzato a timbrare in sedi diverse da quella di servizio, ha dichiarato: *“Dalla consultazione dei tabulati orari estrapolati dalla procedura informatizzata dell’Azienda, si rilevano alcune anomalie frequenti di timbrature in entrata e in uscita presso le sedi del Poliambulatorio di Via Gramsci n. 561 in Sesto Fiorentino (FI) e presso l’Ospedale Santa Maria Annunziata da parte del sig. Landi Andrea, NON comprensibili in tale frequenza rispetto all’incarico. L’oggetto dell’incarico del sig. Andrea Landi consiste oltre al supporto ai colleghi per l’utilizzo del sistema operativo di rilevazione delle presenze, anche nel controllo e nella verifica del funzionamento degli orologi timbratori. Per tale ragione è autorizzato a timbrare in sedi diverse da quella di servizio”*. Tuttavia, a specifica domanda dei NAS del perché le predette timbrature siano anomale la dott. Tognini non ha dato una risposta, essendosi limitata a dichiarare: *“da quanto a mia conoscenza, il sig. Andrea Landi risiede a Sesto Fiorentino e la sua compagna di vita abita invece in Bagno a Ripoli (FI)”*. Il Direttore Generale f.f. della Azienda USL Toscana Centro ha confermato ai NAS che per esigenze di servizio il Landi era autorizzato a timbrare al di fuori della sede di servizio e che: *“Andrea Landi...essendo assegnato a OMISSIS viene autorizzato da lei quando si reca fuori sede per ragioni di servizio”*. Il Direttore Generale ha anche dichiarato che il registro delle attività di lavoro fuori sede è stato attivato ed utilizzato e che: *“I*

registri sono a vostra disposizione per le consultazioni che riterrete opportuno fare”. Dalla documentazione prodotta, tuttavia, l’esito di tali consultazioni, qualora effettuate, non emerge. E’ ignoto, pertanto, se le timbrature in entrata e in uscita fuori sede fossero o meno giustificate da esigenze di servizio ed autorizzate. Peraltro, non risulta che l’Amministrazione abbia mai mosso alcuna contestazione al riguardo al convenuto.

In sostanza, pacifico essendo che il convenuto era autorizzato a timbrare fuori dalla sede di servizio, essendo rimasto ignoto in che cosa consista l’irregolarità delle timbrature assunte come anomale ed essendo ignoto l’esito delle verifiche del contenuto del registro delle attività fuori sede, difetta la prova della condotta illecita del convenuto. La domanda attorea deve, quindi, essere respinta.

2. L’assoluzione nel merito assorbe la questione della prescrizione dedotta dal convenuto, peraltro non espressa in una formale eccezione nelle conclusioni.

3. All’assoluzione nel merito del convenuto segue il diritto al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico dell’Amministrazione di appartenenza.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

**RESPINGE** la domanda attorea nei confronti di Landi Andrea.

Liquida a favore del convenuto le spese di giudizio che quantifica in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Pia Manni

Antonio Galeota

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09 Aprile 2021

Il Direttore di Segreteria

Simonetta Agostini

F.to digitalmente